

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Presidente f.f.
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione n. 80 del 23 ottobre 2020, depositata il 4 dicembre 2020 e notificata il 14 dicembre 2020, del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, con la quale veniva ritenuta la responsabilità disciplinare della ricorrente per i fatti di cui ai capi di incolpazione e le veniva irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] ;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Donato Di Campli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'8 marzo 2016 il sig. [ESPONENTE] ha presentato esposto al Coa di Treviso nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], con il quale lamentava una condotta non conforme alla deontologia

forense nell'ambito della pratica di risarcimento del danno da sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta il 13 aprile 2015 la moglie dell'esponente, signora [AAA], con esito fatale. Ricevute le deduzioni dell'avv. [RICORRENTE] e sentita la segnalata dal Consigliere Istruttore, veniva approvato il capo di incolpazione e deliberata l'apertura del procedimento disciplinare per i seguenti addebiti:

A) per aver sottoposto al signor [ESPONENTE], in relazione al compenso dovute per l'attività professionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno dallo stesso patito in conseguenza del sinistro mortale occorso alla moglie, un patto sulla definizione del compenso, contenuto nell'art. 1 della scrittura privata del mese di aprile 2015 denominata "preventivo e conferimento di incarico professionale" che contemplava "il riconoscimento degli onorari di patrocinio come liquidati dall'assicurazione oltre una percentuale del 10% su quanto verrà liquidato al sottoscritto per il risarcimento del danno parentale", percentuale poi pretesa a mezzo della diffida del 28.12.2015 per l'importo di € 24.449,78, corrispondente al 10% della liquidazione del danno di € 192.700,00 oltre accessori fiscali e previdenziali, così violando gli artt. 25, comma secondo e 9 del vigente CDF.

In Treviso dal 13.04.2015 in poi.

B) per aver chiesto al signor [ESPONENTE] il pagamento della somma di € 24.449,78 di cui al capo di incolpazione che precede, dopo aver ricevuto dall'assicurazione del responsabile del sinistro l'importo di € 16.875,04 al lordo di accessori fiscali e previdenziali di cui alla fattura n. 8/2015, così pretendendo, per l'attività professionale prestata nel suo interesse in base alla scrittura privata di cui al capo che precede, la somma complessiva di € 32.570,00 oltre accessori, manifestamente sproporzionata rispetto alla non complessità e durata dell'attività svolta, in violazione degli artt. 29, comma quarto e 9 del vigente CDF. In Treviso dal 13.04.2015 in poi.

Nel corso del dibattimento l'avv. [RICORRENTE] contestava la ricostruzione dei fatti evidenziando che nell'ambito del rapporto di amicizia che la legava alla defunta si era messa a disposizione del marito per ogni incumbente, anche di carattere non legale, che era conseguito all'evento esiziale. Sosteneva che il risultato conseguito nella pratica di risarcimento del danno "era il migliore ottenibile", spiegando le ragioni che l'avevano spinta a consigliare al cliente di accettare la proposta transattiva evitando il giudizio; escludeva, infine, di aver fatto sottoscrivere un patto di quota lite, trattandosi invero di compenso parametrato sul risultato ottenuto nell'interesse del cliente e non di cessione di una quota parte del risultato medesimo, importo da ritenersi congruo se rapportato alle numerose attività svolte.

Medio tempore, l'esponente citava in giudizio l'incolpata per l'accertamento della nullità, inefficacia e/o inopponibilità delle clausole di cui al "Preventivo e conferimento incarico professionale".

Con raccomandata del 10 maggio 2017 l'esponente comunicava di aver chiarito la posizione e definito la causa in via transattiva.

Con la decisione impugnata il CDD riteneva: trattarsi di una pratica di risarcimento danni non complessa, essendo pacifica la responsabilità dell'investitore in considerazione del fatto che l'investimento era avvenuto sulle strisce pedonali e alla presenza di una pattuglia di carabinieri; in merito al *quantum*, che l'importo conseguito era inferiore a quello tabellare per la perdita del coniuge, per cui si poteva escludere che il risultato raggiunto fosse di pregio; le attività indicate dalla difesa dell'incolpata non erano pertinenti per giustificare l'importo richiesto (ad es. "la ricerca del servizio funerario al miglior prezzo, 8 incontri presso le pompe funebri, per scegliere la foto, il discorso, l'epigrafe, la bara, i fiori, i ringraziamenti, la pubblicazione sul giornale della notizia, l'organizzazione del funerale in chiesa, con la scelta delle letture, il nulla osta del PM per la cremazione della salma, la richiesta di certificati in comune per procedere con i vari adempimenti, una raccolta fondi per una associazione di protezione animali nel rispetto delle volontà della deceduta, la gestione dei rapporti con la stampa, con circa 4 telefonate giornaliere, la gestione degli operai che lavoravano presso l'abitazione della signora [AAA], il trasferimento di alcuni beni mobili che ricordavano al marito la moglie e che, quindi, questi non voleva vedere ulteriormente...") in quanto esulavano dall'attività professionale inerente il mandato ricevuto e risultavano posti in essere spontaneamente, nell'ambito di un rapporto di amicizia, per cui non potevano afferire alla determinazione del compenso professionale.

Con riferimento al capo A), il CDD riteneva provato l'accordo contenente il patto di quota lite per aver l'avv. [RICORRENTE] dato incarico per il recupero del credito di € 19.720,00 (pari al 10% di quanto liquidato dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno) e successivamente per aver resistito nel giudizio promosso dal sig. [ESPONENTE], svolgendo domanda riconvenzionale per il pagamento della medesima somma. Secondo il convincimento dell'organo disciplinare, l'accordo costituiva un patto di quota lite e non una lecita pattuizione del compenso a percentuale, in quanto l'importo risultava determinato con riferimento a quanto conseguito all'esito della controversia, cioè sul risultato pratico dell'attività svolta.

Con riferimento al capo B), il CDD ribadiva che dall'istruttoria non erano emerse particolari attività tali da giustificare la richiesta di un compenso pari a sei volte quello tabellare e a circa un sesto del risarcimento conseguito dalla parte. Di conseguenza, riteneva il compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta. Per tali motivi il CDD del Veneto sanzionava la ricorrente con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

L'avv. [RICORRENTE] con articolato ricorso adduce motivi di impugnazione in rito e di merito. La ricorrente censura dapprima la giurisprudenza di legittimità che definisce la

funzione dei CDD “amministrativa di natura giustiziale”, sostenendo al contrario la natura penale della sanzione disciplinare inibitoria (radiazione o sospensione) e l’applicabilità dei principi dettati dall’art. 6 CEDU (diritto ad un giusto processo, entro un termine ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale). In applicazione di tali principi la ricorrente chiede, in rito, di dichiarare nulli o annullabili gli atti del procedimento e, in particolare:

- l’apertura del procedimento disciplinare, perché in violazione del termine perentorio di cui all’art. 14, comma 5 Reg. CNF n. 2/2014, di sei mesi per lo svolgimento dell’attività istruttoria. L’avv. [RICORRENTE] ritiene che tale termine sia posto a tutela dell’incolpato, nella logica di cui all’art. 6 CEDU, come confermato dalle disposizioni dettate dalla legge Pinto, volte a contenere la durata del processo. Tutti i termini procedurali devono considerarsi perentori, pena la violazione delle norme sul giusto processo e, di conseguenza, del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.;

- il decreto di citazione a giudizio, perché il CDD non ha provveduto alla sostituzione del Consigliere Istruttore nella fase istruttoria, in violazione del secondo comma dell’art. 16 e dell’art. 17 del Reg. CNF n. 2/2014. La ricorrente si duole della mancata sostituzione del Consigliere istruttore per l’ulteriore fase preliminare a seguito del rigetto della relativa eccezione, come da ordinanza del 23 ottobre 2020. Per tale motivo l’incolpata assume di non aver aderito all’invito formulato, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. c) del Reg. CNF n. 2/2014, per essere sentita ed esporre le proprie difese. Lamenta, quindi, la violazione del principio di imparzialità del giudicante, ai sensi dell’art. 6 CEDU e del suo diritto di difesa, risultando altrimenti inutile e sterilizzato nell’ipotesi di mancata sostituzione del consigliere istruttore;

- la decisione impugnata, per intervenuta lesione del diritto di difesa conseguente alla mancata dichiarazione di astensione dei componenti della sezione che avevano già espresso la propria opinione sulla vicenda, per cui non potevano essere chiamati ad una nuova decisione trattandosi dei medesimi soggetti che avevano deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. L’avv. [RICORRENTE] ritiene essersi verificata la violazione dell’art. 6 del Reg. CNF n. 2/2014, oltre che dell’art. 34 c.p.p. e dell’art. 6 CEDU.

In conseguenza dell’invocato accoglimento delle questioni di rito, la ricorrente formulava richiesta di audizione dell’esponente al fine di tutelare il diritto al contraddittorio.

Nel merito, l’avv. [RICORRENTE] chiede il proscioglimento da ogni addebito, avendo dimostrato di aver assunto l’incarico di gestire tanto le pretese risarcitorie quanto una serie indefinita di incarichi per conto del sig. [ESPONENTE], in un momento di grande prostrazione fisica e psichica dello stesso. La ricorrente eccepisce l’infondatezza e l’irrilevanza del ragionamento del CDD alla base della decisione impugnata. In particolare, rileva che lo stesso esponente aveva dichiarato di essersi avvalso del suo operato “soprattutto nelle

pratiche inerenti i rapporti con l'assicurazione della controparte", per cui l'incarico conferito non aveva ad oggetto solo la pretesa risarcitoria, ma una nutrita serie di attività che, lungi da quanto affermato dal CDD (che le ha considerate "attività non legali"), potevano ben risultare oggetto di un mandato all'avvocato (ad esempio il nulla osta del PM per la cremazione della salma, ovvero l'estrazione di vari certificati in Comune) che, come previsto dalla legge, si presume di carattere oneroso. Precisa, inoltre, che la pattuizione unitaria era prevista per agevolare il cliente, che sa quanto costerà la prestazione, indipendentemente dalle attività che si dovrà svolgere e che non sussiste alcun dovere dell'avvocato di dimostrare quale attività giustifichi una simile pattuizione. Con riferimento al capo A) la ricorrente eccepisce la mancata pronuncia del CDD su talune censure (inapplicabilità del divieto del patto di quota lite all'attività stragiudiziale; incostituzionalità; inapplicabilità al denaro) e, pertanto, la nullità della decisione per omessa pronuncia o, in alternativa, chiede la conversione in motivi di appello. Con ulteriore motivo (3.3.1) l'avv. [RICORRENTE] eccepisce che il documento in atti non costituisce un patto di quota lite mancando la firma del legale; l'accordo sul compenso, pertanto, non riveste la forma scritta richiesta dall'art. 2233, comma 3, c.c. a pena di nullità, non soggetta a convalida. Con i motivi 3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.5 la ricorrente lamenta che l'accordo intercorso non costituiva un patto di quota lite in quanto riferito al denaro, bene generico e fungibile, considerato che la normativa vigente ritiene pienamente legittimo, anche dal punto di vista deontologico, un accordo economico sul compenso (motivo 3.3.2). Al tempo stesso, ritiene che il divieto non si applichi all'attività stragiudiziale e censura la più recente giurisprudenza di legittimità, sostenendo la necessità di un'interpretazione restrittiva, trattandosi di norma di carattere eccezionale, che limita la libertà contrattuale, per di più in un settore, come quello dell'attività stragiudiziale, che non è riservato. Considera preferibile, perciò, un'interpretazione al più limitata all'attività riservata (motivo 3.3.3). Lamenta infine (motivo 3.3.5), che le difficoltà interpretative sorte a seguito della reintroduzione del divieto del patto di quota lite, unitamente alla possibilità di previsione di un compenso "in percentuale", rendono scusabile il comportamento tenuto ed escludono la *suitas*; rileva, peraltro, che *l'an* della prestazione risultava comunque certo, in quanto lo stesso CDD ha sottolineato la «inesistenza di controversia in punto di responsabilità». Con il motivo 3.3.4 la ricorrente lamenta l'illegittimità costituzionale del divieto del patto di quota lite nelle ipotesi di difficoltà economica del soggetto sottoscrittore. Richiama, e ritiene estensibili, i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale tedesca che, con pronuncia 12 dicembre 2006, ha riconosciuto meritevole di tutela l'interesse dei soggetti in difficoltà a pattuire un compenso commisurato al risultato e, pertanto, il trasferimento almeno in parte del rischio sull'avvocato. Lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. perché il divieto introdurrebbe una diseguaglianza tra avvocati, soggetti al divieto, e altri professionisti non soggetti al divieto, oltre che per una

limitazione della libertà lavorativa del legale senza alcuna ragione, in quanto la tutela del cliente è già garantita dall'osservanza dei doveri deontologici da parte del professionista. Con il motivo 3.4 con riferimento al capo B), l'avv. [RICORRENTE] ritiene che l'accordo non prevedeva affatto la corresponsione di un compenso sproporzionato; precisa che il compenso, che va valutato nella sua proporzionalità, è quello che si richiede al cliente e solo quello, e non poteva, pertanto, considerarsi anche quello percepito dall'assicurazione. In tal senso militerebbe la previsione di cui all'art. 29 CDF, in quanto il soggetto della "richiesta" di compenso "manifestamente sproporzionato" non può che essere il cliente e non un terzo. Anche limitando la richiesta alla sola attività volta ad ottenere il ristoro del danno patito, applicando i valori massimi per il procedimento penale, la ricorrente conclude assumendo che l'importo richiesto risultava di poco superiore (circa € 3.000,00) a quello calcolato; anche volendo sommare quanto percepito dalla compagnia assicurativa, l'importo risultava comunque di poco superiore al doppio dei massimi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) - La ricorrente pone, in via preliminare, l'attenzione sul tema della necessaria imparzialità del giudice disciplinare e sostiene la natura penale della sanzione disciplinare inibitoria (radiazione o sospensione) e l'applicabilità dei principi dettati dall'art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo, entro un termine ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale; diritto di essere informato nel più breve tempo possibile).

Le censure della ricorrente non colgono nel segno. L'imparzialità del giudice disciplinare è garantita dal peculiare sistema elettorale connotato da oggettivi criteri di selezione dei componenti degli organi giudicanti (regolamento CNF n. 1/2014) e di formazione delle sezioni, con particolare riguardo alla provenienza territoriale dei componenti con riferimento a quella degli incolpati (art. 58, comma 2, l. 247/2012, art. 2, comma 4, e art. 14, comma 3, reg. 2/2014). Il sistema, poi, è corroborato da specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. 1/2014; artt. 6-9 reg. 2/2014), come ritenuto anche dal giudice di legittimità (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021).

Circa la natura penale della sanzione disciplinare e l'asserita violazione del principio del *ne bis in idem* si rammenta che costante giurisprudenza, a cui si intende ribadire l'adesione, ha sottolineato la natura e la sostanza amministrativa delle sanzioni disciplinari, escludendone il carattere penale e la violazione non solo della convenzione CEDU ma anche del divieto del *ne bis in idem* nell'ipotesi di doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa, per l'identico fatto (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018). Le sanzioni disciplinari, che hanno natura e sostanza affatto penale bensì amministrativa, svolgono una importante funzione inibitoria, a tutela sia degli utenti del servizio reso dal professionista, sia del prestigio dell'ente di appartenenza (Corte di

Cassazione, SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021). La doppia affermazione di responsabilità non viola il divieto di *bis in idem*, stante la diversa natura e i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti. (Nello stesso senso: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 17 luglio 2021; Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021).

2) - Con il motivo 2.1 la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 14, comma 5, Reg. CNF n. 2/2014, nella parte in cui dispone che «Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase pre-procedimentale, deve completare l'attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all'art. 12 del presente regolamento». Il CDD rigettava l'eccezione formulata sulla scorta del carattere ordinatorio del termine. L'avv. [RICORRENTE], tuttavia, ritiene che tale termine risulti posto a tutela dell'incolpato, nella logica di cui all'art. 6 CEDU, come confermato dalle disposizioni dettate dalla legge c.d. Pinto, volte a contenere la durata di un processo o di un procedimento. Tutti i termini procedurali, pertanto, dovrebbero considerarsi perentori, pena una violazione di legge delle norme sul giusto procedimento e, di conseguenza, del principio di buona amministrazione dettato dall'art. 97 Cost.

La giurisprudenza domestica, sul punto, è costante nel rammentare che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 14, comma 5, Reg. CNF n. 2/2014 (decorrente dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all'art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit.), entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase pre-procedimentale, completa l'istruttoria, non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 30 novembre 2021; nello stesso senso Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 17 luglio 2021).

3) - Con il motivo 2.2 la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 16, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014, nella parte in cui prevede che «La sezione delibera l'archiviazione ovvero l'approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.». In particolare, l'avv. [RICORRENTE] aveva eccepito già a suo tempo che il Consigliere istruttore doveva essere sostituito per l'ulteriore fase del procedimento (quella preliminare) e, poiché il CDD rigettava l'eccezione con ordinanza del 23 ottobre 2020, in quanto l'art. 16 “non prevede la sostituzione dell'istruttore”, non aderiva all'invito formulato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) del Reg. CNF n. 2/2014 per essere sentita ed esporre le proprie difese. Lamenta la violazione del principio di imparzialità del giudice, ai sensi dell'art. 6 CEDU e del suo

diritto di difesa, risultando sterilizzato nell'ipotesi di mancata sostituzione del consigliere istruttore.

A ben vedere, il Regolamento CNF n. 2/2014 prevede la temporanea sostituzione del Consigliere istruttore solo nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 2, rimanendo in carica fino agli ulteriori adempimenti intermedi, cioè fino alla decisione di archiviazione o citazione a giudizio dell'incolpato; solo in tale momento, infatti, con l'avvio del vero e proprio dibattimento, la sostituzione del Consigliere istruttore diviene definitiva (parere CNF 20 febbraio 2015 n. 15). Ma a prescindere da tale principio, che di per sé esclude la lesione lamentata dalla ricorrente, nella fattispecie non risulta essersi verificata alcuna violazione del principio di imparzialità in quanto il consigliere istruttore che ha formulato la proposta di incolpazione il 29 ottobre 2019 non ha partecipato ad alcun atto successivo del procedimento disciplinare.

4) - Con il motivo 2.3 la ricorrente lamenta la mancata astensione dei componenti della sezione giudicante, in quanto avevano già espresso la propria opinione sulla vicenda, per cui non potevano essere chiamati ad una nuova decisione; si trattava, infatti, dei medesimi soggetti che avevano già deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. Il CDD rigettava l'eccezione formulata "perché non ricorrono le condizioni previste dall'art. 34 c.p.p. essendo il procedimento disciplinare un procedimento di carattere amministrativo"; l'avv. [RICORRENTE] censura tale motivazione in quanto meramente apparente e lamenta la violazione dell'art. 6 del Reg. CNF n. 2/2014, oltre che dell'art. 34 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la fase che si svolge davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale; pertanto, non trovano applicazione le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale (Corte di Cassazione SS. UU., sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021).

5) - La ricorrente impugna, altresì, l'ordinanza 23 ottobre 2020, che ha deciso sulla mancata astensione/ricusazione dei componenti del CDD. A tal proposito, l'avv. [RICORRENTE] da un lato non deduce alcun motivo specifico di ricusazione (lamenta, in sostanza, l'illegittimità della disciplina dettata dal Reg. CNF n. 2/2014 nel regolare il procedimento disciplinare, perché la partecipazione dei medesimi componenti della sezione disciplinare alla delibera di apertura del procedimento e, successivamente, al dibattimento, costituirebbe una violazione del suo diritto di difesa, in quanto il collegio non risulterebbe più imparziale), e dall'altro ripropone l'eccezione nei confronti dell'intero collegio.

Anche a proposito della impugnazione dell'ordinanza del 23 ottobre 2020 va ribadito che al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del

giudice (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021), in quanto la sua natura amministrativa non giurisdizionale rende inapplicabili gli artt. 111 e 112 Cost., il che porta ad escludere la possibilità di invocare le norme in tema di astensione (art. 51 c.p.c). A tacere del fatto che l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 n. 1 c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso, solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento, ogni altra ipotesi dovendo essere fatta valere semmai come motivo di ricusazione (nella specie non proposta). In tal senso, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 17 luglio 2021. A ciò si aggiunga che la ricusazione dell'intero Collegio giudicante è inammissibile. L'istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto di parzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione (Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019; nello stesso senso: CNF 16/2022; 19/2022; 27/2022).

6) – Con il motivo 3.1 la ricorrente formula richiesta di audizione dell'esponente al fine di tutelare il diritto al contraddittorio. Il CDD riferisce, nella decisione, di aver utilizzato l'esposto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), del Reg. CNF n. 2/2014 che prevede: «gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento». Il CDD ha fatto corretta applicazione della norma e non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa né dell'art. 6 CEDU né dell'art. 111 Cost.

7) – A nulla rileva ai fini della decisione del procedimento disciplinare l'avvenuta definizione transattiva del giudizio civile intentato dall'esponente per ottenere la dichiarazione di nullità dell'accordo sul compenso. Come rammenta la giurisprudenza domestica, la rinuncia all'esposto non determina l'estinzione del procedimento disciplinare (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 29 aprile 2022) in quanto l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia, non implicano l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini

della dosimetria della sanzione (nello stesso senso: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 22 maggio 2021).

8) - Con il motivo 3.2 la ricorrente eccepisce l'infondatezza e l'irrilevanza del ragionamento del CDD alla base della decisione impugnata. In particolare, rileva che lo stesso esponente aveva dichiarato di essersi avvalso del suo operato non solo per far valere la pretesa risarcitoria, ma per svolgere una nutrita serie di attività che potevano essere oggetto di un mandato (nulla osta del PM per la cremazione della salma, estrazione di vari certificati in Comune) che si presume di carattere oneroso.

Il motivo di impugnazione non ha pregio in quanto le attività svolte dall'avv. [RICORRENTE] in favore del vedovo al di fuori di quelle inerenti alla pratica risarcitoria non attengono alla professione forense ma a rapporti personali. A conforto di tale interpretazione muove la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente che ha motivato la richiesta di pagamento per tali attività con il venir meno dell'esponente agli accordi sottoscritti e, quindi, come iniziativa ritorsiva e non come oggetto della pattuizione iniziale.

9) – Con il motivo 3.3, con riferimento al capo A) di incolpazione, la ricorrente eccepisce la mancata pronuncia del CDD su talune censure (inapplicabilità del divieto di patto di quota lite all'attività stragiudiziale; incostituzionalità del divieto e sua inapplicabilità al denaro) e, pertanto, la nullità della decisione per omessa pronuncia o, in alternativa, la conversione in motivi di appello.

È noto che il giudice della deontologia non ha l'obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte. Infatti anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 22 marzo 2022; nello stesso senso: Cassazione Civile, SS.UU. sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019). La motivazione della decisione impugnata contiene tutti gli elementi necessari a dar conto del ragionamento logico-giuridico dell'organo disciplinare e delle prove considerate.

10) – Con il motivo 3.3.1 l'avv. [RICORRENTE] osserva che il documento in atti è nullo per mancanza della forma scritta prevista *ad substantiam* dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. in quanto carente della firma del legale.

Il CDD ha osservato che sulla scorta di tale documento l'odierna ricorrente ha inviato la diffida di pagamento all'esponente e, poi, sempre facendo valere il contratto, ha resistito in giudizio proponendo domanda riconvenzionale e chiedendo al giudice l'emissione di ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. Come insegna la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. VI, 28 gennaio 2022, n. 2666) la produzione in giudizio di un documento contrattuale sottoscritto solo dall'altro contraente, per invocarne l'esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di colui che lo produce, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta. Peraltro, l'eventuale nullità del patto per difetto della forma scritta non rileva in questa sede in quanto oggetto di valutazione è il comportamento del professionista, al fine di valutarne la correttezza dal punto di vista deontologico e non l'efficacia e/o opponibilità dell'accordo.

11) – La ricorrente lamenta che l'accordo intercorso non costituiva un patto di quota lite, in quanto riferito al denaro, bene generico e fungibile, considerato che la normativa vigente ritiene pienamente legittimo, anche dal punto di vista deontologico, un accordo economico sul compenso (motivo 3.3.2). Al tempo stesso, ritiene che il divieto non si applichi all'attività stragiudiziale e censura, pertanto, la più recente giurisprudenza di legittimità, sostenendo la necessità di un'interpretazione restrittiva, trattandosi di norma di carattere eccezionale che limita la libertà contrattuale, per di più in un settore, come quello dell'attività stragiudiziale, che non è riservato. Considera preferibile, perciò, un'interpretazione al più limitata all'attività riservata (motivo 3.3.3). Lamenta infine (motivo 3.3.5) che le difficoltà interpretative sorte a seguito della reintroduzione del divieto del patto di quota lite, unitamente alla possibilità di previsione di un compenso "in percentuale", dovevano rendere scusabile il comportamento tenuto ed escludere la *suitas*; rileva, peraltro, che l'*an* della prestazione risultava comunque certo, in quanto lo stesso CDD ha sottolineato la «inesistenza di controversia in punto di responsabilità».

Le censure svolte sono prive di pregio. Va premesso che, com'è noto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012 «sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa», pur essendo valida la pattuizione con cui si determini il compenso «a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovargli, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione». Giurisprudenza domestica costante rammenta che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo

può essere al risultato. In tal senso deve infatti interpretarsi l'inciso «si prevede possa giovarsene» che, appunto, evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 18 marzo 2014). Ed è questa la differenza tra il consentito e il non consentito, cioè legare il compenso al valore della controversia o all'esito previsto (consentito) piuttosto che al risultato (non consentito). Ciò è sufficiente a dare risposta negativa al motivo di ricorso 3.3.2 e a nulla vale a tal proposito il ragionamento che distingue i beni fungibili da quelli infungibili. Infatti, ciò che è vietato è pattuire il compenso che sia una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa che nel caso del risarcimento del danno è, di norma, l'equivalente in denaro cosicché, come nella fattispecie, la ragione litigiosa è il denaro e il compenso pari ad una percentuale del denaro è una quota della lite.

Anche l'eccezione relativa all'inapplicabilità del divieto all'attività stragiudiziale (3.3.3) sembra inconferente. Il quarto comma dell'art. 13 della legge 247/2012 fa riferimento sia al bene oggetto della prestazione che alla res litigiosa. Sembra a questo Collegio che la doppia previsione sia nel senso che il divieto di patto di quota lite sia applicabile sia all'attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all'attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa. A nulla vale a tal proposito la considerazione per la quale l'attività stragiudiziale non è riservata agli iscritti agli albi in quanto i principi di libertà, autonomia e indipendenza (art. 2 l. 247/2012) connotano l'attività professionale in ogni suo aspetto, sia in quella giudiziale che in quella stragiudiziale nel rispetto del principio costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa in ogni contesto (art. 24 cost.), distinguendo tale attività da quella di ogni altro soggetto che possa prestarla per quanto non riservato agli iscritti agli albi. Ciò anche per l'evidente ragione che l'attività difensiva dell'avvocato non può essere ispirata a principi commerciali com'è quella che può essere esercitata in via stragiudiziale da coloro che non sono iscritti agli albi.

Tale assunto è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto del motivo di ricorso, anche a prescindere dal fatto che la condotta contestata all'avv. [RICORRENTE] ricomprende non solo la sottoscrizione di un patto sul compenso legato al risultato della prestazione professionale, ma anche la manifesta sproporzione del compenso richiesto, che costituiva illecito deontologico anche nell'intervallo temporale nel quale il divieto di patto di quota lite era stato abrogato, da valere come limite insuperabile del compenso a percentuale sul risultato. *“La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l'eventuale patto di quota lite non può*

comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 3 agosto 2020).

Con riferimento all’ultima censura svolta, volta ad escludere la *suitas* della condotta, non è dato comprendere quali siano le difficoltà interpretative derivanti dalla successione delle leggi nel tempo a distanza di tre anni dall’entrata in vigore della legge 247/2012. Infatti non risultano oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla reintroduzione del divieto di cui all’art. 13, comma 4, legge 247/2012, per cui non si può ritenere scriminato il comportamento indagato.

12) – Con il motivo 3.3.4 la ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale del divieto del patto di quota lite nelle ipotesi di difficoltà economica del soggetto sottoscrittore. Richiama, e ritiene estensibili, i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale tedesca, che con la pronuncia del 12 dicembre 2006, riconosceva meritevole di tutela l’interesse di questi soggetti a pattuire un compenso commisurato al risultato e, pertanto, il trasferimento almeno in parte del rischio sull’avvocato che li rappresenta. Lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. perché il divieto introdurrebbe una diseguaglianza tra avvocati, soggetti al divieto, e altri professionisti non soggetti al divieto, oltre che una limitazione della libertà lavorativa del legale senza alcuna ragione, in quanto la tutela del cliente è già garantita dall’osservanza dei doveri deontologici da parte del professionista.

Sulla questione di legittimità costituzionale del divieto di patto di quota lite valga quanto già esposto al punto 11 in ordine alla compatibilità della norma ai principi costituzionali dell’art. 24. Al tempo stesso la questione risulta anche manifestamente infondata. L’ordinamento, con riferimento ai soggetti in difficoltà economica o privi di mezzi di sostentamento, appronta dei mezzi specifici di tutela, attraverso le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, al fine di consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa anche ai soggetti non abbienti. Ciò a prescindere dal fatto che la ricorrente nulla deduce in merito a eventuali difficoltà economiche dell’esponente.

Peraltro, l’eventuale liceità civilistica dell’accordo non ne esclude la sindacabilità dal punto di vista deontologico sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità in relazione all’attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l’avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021).

13) – Con il motivo 3.4 che si riferisce al capo B), l’avv. [RICORRENTE] ritiene che l’accordo non prevedesse affatto la corresponsione di un compenso sproporzionato, dovendosi valutare solo quello che si richiede al cliente e non anche quello percepito dall’assicurazione in quanto l’art. 29 CDF individua il soggetto della “richiesta” di compenso “manifestamente sproporzionato” nel cliente e non in un terzo. Ritiene, inoltre, la ricorrente che, limitando la richiesta alla sola attività volta ad ottenere il ristoro del danno patito e applicando i valori

massimi per il procedimento penale, l'importo richiesto risultava di poco superiore (circa € 3.000,00) a quello calcolato e anche volendo sommare quanto percepito dalla compagnia assicurativa, l'importo risultava comunque di poco superiore al doppio dei massimi.

Il CDD ha osservato che l'attività svolta non era tale da giustificare la richiesta di un compenso così alto in quanto la procedura stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni si era conclusa in tempi brevi e in quanto l'importo ottenuto era inferiore a quello previsto, in via tabellare, per il danno subito. Secondo il CDD il compenso richiesto risultava pari a sei volte quello dei parametri e a circa un sesto del risarcimento conseguito dalla parte e, perciò, manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta.

Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 6 CDF previgente e, ora, art. 9 nuovo CDF); b) conformità del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'attività professionale svolta o da svolgere (artt. 43 e 45 CDF previgente e, ora, 29, quarto comma, in relazione all'art. 25, primo comma, nuovo CDF).

La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l'eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.

L'eventuale liceità civilistica dell'accordo sul compenso professionale (nella specie, peraltro, esclusa) non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell'accordo stesso, sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità in relazione all'attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l'avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione.

Il compenso può ritenersi sproporzionato o eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 17 luglio 2020).

Dovendosi calcolare il compenso in base a quanto disposto dalla tabella n. 25, allegata al DM n. 55/2014, relativa alle prestazioni di assistenza stragiudiziale, il dovuto è pari ad € 2.160,00 (valore minimo), € 4.320,00 (valore medio), € 7.776,00 (valore massimo), a fronte di un compenso richiesto di € 40.000,00 circa. Alla luce di ciò pare che il CDD del Veneto abbia

fatto buona applicazione del principio per il quale: *“L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 22 marzo 2022).

14) – Accertata la responsabilità disciplinare dell’avv. [RICORRENTE] occorre applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura del comportamento deontologicamente non corretto.

La sanzione va determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, secondo il disposto di cui all’art. 21 nuovo CDF, che al comma 3 richiede che la sanzione sia «unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento» e deve essere «commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».

La sanzione dell’avv. [RICORRENTE] è stata correttamente determinata dal CDD prendendo quale riferimento la violazione più grave (art. 25, secondo comma, CDF), nella misura minima editale prevista per la violazione del divieto del patto di quota lite (art. 25, secondo comma, sospensione da 2 a 6 mesi), e per la richiesta di un compenso sproporzionato (art. 29, quarto comma, censura).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Emilio Standoli

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Isabella Maria Stoppani

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 novembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria